



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio 811/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **299** del 21/12/2017

Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche





Regione Puglia

Relazione accompagnatoria SDL "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

L'ultimo ventennio, come è noto, ha determinato profonde mutazioni in tutti i settori sia sociali che economici e, conseguentemente, anche nel settore del turismo. L'apertura di nuove mete nazionali ed internazionali, le trasformazioni nel settore dei trasporti di massa, la maggiore attenzione alla qualità del servizio da parte del consumatore determinano la necessità per le imprese di migliorare e differenziare l'offerta al fine di mantenere buoni livelli di competitività, in un mercato ormai globale, e di adattarsi in tempi brevi alle mutate esigenze di mercato in ragione di fattori quali l'aumento degli short-break sul corto-medio raggio, l'invecchiamento della popolazione, la maggiore attenzione all'ambiente, il ruolo sempre più decisivo del web, etc...

Parallelamente, a partire dal 2000, la Puglia è passata da una notorietà "scarsa" sui mercati stranieri a posizionarsi nel tempo tra le regioni leader in Italia e nel mediterraneo.

Dal 2000 ad oggi:

- gli arrivi sono più che raddoppiati (+ 154,2%)
- i pernottamenti sono cresciuti (+ 78,6%)

I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.

Al fine di quantificare tali flussi Pugliapromozione ha commissionato un apposito studio che ha permesso di stimare i numeri del turismo che "non appare" dandogli un valore numerico e rendendo evidente che rappresenta la parte nettamente prevalente del turismo della Puglia, risultando più di quattro volte (4,2) maggiore del turismo rilevato dalle statistiche ex post presenti presso gli esercizi ricettivi.

Era un fatto noto; che però non era stato mai quantificato nella sua dimensione territoriale.

Ciò significa che per passare dalle presenze ufficiali, che saranno circa 17 milioni nel 2017, a quelle supposte reali bisogna moltiplicare per 5,2 i 17 milioni. Il numero ricavato appalesa la misura della strategicità del settore che contribuisce in materia "molto significativa" al PIL regionale. Ma si pensi anche alla significatività dei maggiori introiti conseguibili "solo" in termini di imposta di soggiorno. Controvalore che "teoricamente" andrebbe reinvestito nel turismo e quindi volano di ulteriore possibile sviluppo.

Le potenzialità di miglioramento del posizionamento della Puglia sui mercati turistici nazionali ed internazionali, sono ancora ampie e testimoniate dai gap ancora esistenti dal confronto con altre destinazioni turistiche italiane e non, nel



sistema di ospitalità e sul piano delle infrastrutture. Gap che per essere colmati richiedono adeguati investimenti pubblici e non.

In questo contesto le associazioni di categoria e il sistema delle imprese turistiche da tempo hanno evidenziato la necessità dell'adozione di una nuova legge regionale, considerando che la legge n. 11 del 11 febbraio 1999 recante "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" in vigore da quasi un ventennio, è ormai inadeguata e superata da una serie di normative di rango statale successive e non in ultimo dalla legislazione conseguente al riordino delle funzioni amministrative delle province, c.d. legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014) e dalla normativa regionale di attuazione (Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" e la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016, "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31").

Per altro verso non può ignorarsi che l'industria del turismo occupa in Puglia un posto via via più importante nell'economia regionale come non può non convenirsi che, anche, il mantenimento della capacità competitiva del settore richiede un adattamento continuo alle necessità espresse dalla domanda turistica, alla sue caratteristiche e al profilo dei turisti nei diversi segmenti del mercato e con riferimento alle diverse tipologie di ricettività alberghiera ed extra alberghiera.

Per tali ragioni sono necessari, nelle more di una riscrittura dell'intera normativa richiamata, degli interventi emendativi sulla disciplina vigente al fine di compensare gli squilibri stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo il sistema delle imprese a sviluppare strutture, politiche e strategie idonee e sempre più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.

Inoltre, rafforzare la competitività delle imprese nel settore turistico – come in altri ambiti del mercato – significa al contempo elevare gli standard di qualità del servizio turistico e, soprattutto per quel che qui interessa, creare i presupposti per un ulteriore sviluppo del settore in termini di capacità attrattiva di flussi ulteriori di domanda.

In questo contesto in continua evoluzione è importante, anche a livello normativo, trovare il modo di tenere il passo ai mutamenti richiesti dal mercato anche con una gestione semplificata degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia avuto riguardo alla classificazione alberghiera ed alle competenze in materia di agenzie di viaggio, per i quali si ritiene preferibile assicurarli al livello istituzionale territorialmente più prossimo all'utenza.

La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell'ultimo decennio.

L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa deriva essenzialmente da due circostanze, oggi di grande importanza nel dibattito politico-ideologico, costituite dalla necessità di rispettare i sempre più stretti vincoli di bilancio (sono note a tutti le ristrettezze della finanza pubblica) e dalla necessità di dare vita ad una pubblica amministrazione in linea (soprattutto per quello che riguarda i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi) con quelle degli altri Stati Europei.

Semplificare l'attività amministrativa significa quindi una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro necessarie al sistema delle imprese per le produzioni documentali richieste) e soprattutto che lavori meglio. In termini più generali, la semplificazione amministrativa costituisce poi uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l. 241/90 e costituiti dall'economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall'efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiunto dall'azione amministrativa); semplificare è quindi il mezzo migliore per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

La presente proposta di modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", apporta quindi un aggiornamento alla normativa vigente in chiave competitiva.



Le modifiche proposte alla l.r. in parola appaiono necessarie al fine di favorire le esigenze di rinnovamento, dettate da un mercato globalizzato e nell'ambito del sistema turistico pugliese strategico per l'economia di tutto il territorio regionale.

Inoltre con il presente SDL si provvede alla modifica della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Per quanto attiene specificatamente alla classificazione alberghiera e alle agenzie di viaggio, vengono conservate in capo alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in quanto discipline che possono rientrare tra i regimi amministrativi di ulteriore semplificazione procedimentale di cui all'art. 5 del D.lgs. n.22 del 2016, come da nota DFP 0036626 P-4. 17.1. 23.4.1 del 23/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione.

Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 2012/80 ha dichiarato costituzionalmente illegittime, tra le altre, le disposizioni del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (" Codice del Turismo") relative alla classificazione delle strutture ricettive (Titolo III, Capo I e II, artt.8-14) e alle agenzie di viaggio (art. 18), poiché *" lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni"* (Considerato in diritto, punto 6.13).

Da tale pronuncia discende sia che rientra nella piena potestà legislativa regionale la previsione di ulteriori livelli di qualificazione dei regimi amministrativi in materia di classificazione alberghiera e di agenzie di viaggio, sia la possibilità di introdurre livelli di semplificazione amministrativa ulteriore cui sarà data attuazione in sede di esercizio delle funzioni di "programmazione e indirizzo generale" mantenute in capo alla regione.

Il presente SDL è composto da un articolo unico composto da due Capi.

Il capo I, incide sulla Legge Regionale n. 11 del 11/02/1999 rubricata "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" introducendo.

In particolare:

- **L'articolo 1** delinea le competenze regionali nella materia oggetto di disciplina;

L'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", c.d. Legge Del Rio, ridefinendo il ruolo delle città metropolitane e delle province ha inciso profondamente sul quadro normativo relativo alla ripartizione delle funzioni in materia di turismo, allocate tra quelle non fondamentali.

Nell'ambito del processo di riordino delle funzioni si stabilisce, altresì, che le province continuino a esercitare le funzioni in precedenza svolte sino alla data di effettivo avvio di esercizio di dette funzioni da parte degli enti subentranti, data da fissarsi con DPCM, per le funzioni di competenza statale, mentre per le funzioni di competenza regionale tale data deve essere stabilita dalla regione.

La regione Puglia ha provveduto al processo di riordino delle funzioni delle province, e, per quanto qui interessa, anche a quelle in materia di "turismo", che non sono inquadrate tra quelle "fondamentali".

In particolare la regione Puglia con la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" in attuazione della L. 56/2014 ha dettato norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini, valorizzando l'autonomia degli enti locali.

La regione Puglia, in adempimento alla legge 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a sé stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della



5.
legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all'art 1 comma 2 lett. d) in materia di turismo. Per quanto ci occupa si tratta della competenza in materia di "Classificazione alberghiera" e di "Agenzie di viaggio".

Si pone quindi l'opportunità di ridefinire sul piano normativo e amministrativo la ripartizione di competenze e funzioni attualmente allocate alle ex province.

In tale contesto viene previsto, per ovvie ragioni, di attribuire alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

- **L'art. 2 bis** attua il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative ai comuni. La scelta operata è quella di collocarne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento presso l'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini introducendo contestualmente un nuovo regime amministrativo semplificato dei relativi procedimenti.
- **L'art. 3** definisce la procedura di classificazione delle strutture turistiche ricettive. In particolare la proposta introduce un notevole livello di semplificazione amministrativa, prevedendo, analogamente a quanto avviene in quasi tutte le regioni italiane che il sistema di classificazione alberghiera si conformi al regime delle autodichiarazioni nell'ambito di un unico procedimento amministrativo a formazione tacita mediante la presentazione della SCIA al comune competente per territorio.

Sul punto occorre evidenziare che il comma 1, dell'art. 17 del D.lgs. 59/2010, modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 147 del 2012, prevede che si applichi sempre l'art. 19 della Legge 241/1990 (cioè la SCIA) a tutti i casi di avvio di una attività di servizio per i quali le norme vigenti, quindi anche quelle regionali, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività (DIA), fatti salvi i casi di cui all'art. 14 del D.lgs. 59/2012, vale a dire quelli in cui il procedimento di autorizzazione all'avvio dell'attività è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". Motivi che, nel caso della classificazione alberghiera non sembrano sussistere.

- **art. 4.** Il territorio pugliese è contraddistinto da una grande varietà di conformazioni e paesaggi che, conseguentemente, hanno caratterizzato le strutture ricettive all'aria aperta quali villaggi turistici e campeggi. Le aree occupate da tali strutture ricettive, al fine di adattarsi alla conformazione del territorio, coinvolgono spesso porzioni tra loro funzionalmente collegate e organizzate per soddisfare le molteplici esigenze aziendali. Allo stesso modo le caratteristiche delle unità abitative per il pernottamento degli ospiti delle strutture ricettive non possono non tenere conto degli sviluppi registrati nel settore dell'edilizia nell'ultimo ventennio. Stante quanto sopra, all'art. 15 della L.R. 11/99 si propone di modificare il comma 1. In dettaglio:

Versione attuale:

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.

Versione proposta:

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta ed il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.
- **L'art. 5** introduce due nuovi commi, rispettivamente il 3 e il 4 all'art. 15 della l.r. 11/1999. Per quanto attiene al comma 3 appare utile evidenziare, ai fini che ci si propone, che l'apparato normativo in materia di edilizia, a livello nazionale, è in continuo aggiornamento. Il testo unico in materia di edilizia, il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, raccoglie di conseguenza le novazioni in materia. In particolare, con l'art. 52, comma 2 della Legge n. 221 del 2015, è stato modificato il punto e.5, lettera e), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 escludendo tra gli interventi rubricati "interventi di nuova costruzione" l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti. Appare chiara la volontà del



legislatore nazionale di favorire la semplificazione amministrativa per le aziende operanti nel settore del turismo all'aria aperta. Il punto 3 traspone tale previsione nel corpo normativo regionale.

Il comma 4 si propone lo scopo di elevare l'offerta qualitativa delle imprese turistiche in materia di servizi accessori. Infatti l'offerta turistica, in modo particolare negli ultimi anni, riguarda non più solo il mero servizio di pernottamento bensì coinvolge aspetti accessori sempre più specifici quali la gastronomia e l'eno-gastronomia, i servizi all'infanzia ed alla terza età, il wellness, la conoscenza del territorio etc... In tale scenario le imprese operanti nel turismo sono sempre più costituite da diversi segmenti dedicati agli aspetti dell'offerta turistica di qualità come la ristorazione, il benessere, il turismo esperienziale. E' esigenza diffusa per gli imprenditori del settore rivolgersi ad imprese specializzate in tali servizi accessori all'offerta turistica al fine di elevarne la qualità migliorando nel complesso il livello dell'offerta.

- **L'art. 6** modifica, sostituendolo il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 11/1999. Nel merito si evidenzia che le strutture ricettive all'aria aperta, sia villaggi turistici che campeggi, hanno vissuto con particolare rilievo le trasformazioni della domanda nell'ultimo ventennio. Il settore del turismo all'aria aperta, infatti, è sempre più condizionato da una domanda non più rappresentata solo dalla vacanza con autonomo mezzo di pernottamento ma, piuttosto, da una vacanza a diretto contatto con l'ambiente naturale non necessariamente legata alle modalità di pernottamento tradizionali (camper, tenda o roulotte). In tale scenario emerge chiaramente l'esigenza per gli operatori del settore di adeguare le aziende a tali nuove esigenze praltro in analogia a quanto avvenuto in altre regioni. In dettaglio:

Versione attuale:

*2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare **novanta** posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di **concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56**. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.*

Versione proposta:

*2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare **centoventi** posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di **permesso a costruire secondo la disciplina di cui al D.P.R. 380/2001**. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.*

- **Art. 7.** L'esigenza di adeguare l'offerta anche ai soggetti privi di autonomo mezzo di pernottamento, già rappresentata, si manifesta anche per i campeggi. Per tale ragione si propone di modificare il comma 4 dell'art. 17 della L.R. 11/99. In dettaglio:

Versione attuale:

*4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili, lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare **il 20 per cento** di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:*



Y.

a. conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

b. non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Versione proposta:

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili, tende e lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 50 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del D.P.R. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che:

a. le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;

b. le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno, gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

- **Art. 8.** Il comma 5, di nuova introduzione, ripetendo la previsione già formulata per i "villaggi turistici" si propone lo scopo di elevare l'offerta qualitativa delle imprese turistiche in materia di servizi accessori. Infatti, anche per i campeggi l'offerta turistica, in modo particolare negli ultimi anni, riguarda non più solo il mero servizio di pernottamento bensì coinvolge aspetti accessori sempre più specifici quali la gastronomia e l'eno-gastronomia, i servizi all'infanzia ed alla terza età, il wellness, la conoscenza del territorio etc... In tale scenario le imprese operanti nel turismo sono sempre più costituite da diversi segmenti dedicati agli aspetti dell'offerta turistica di qualità come la ristorazione, il benessere, il turismo esperienziale. E' esigenza diffusa per gli imprenditori del settore rivolgersi ad imprese specializzate in tali servizi accessori all'offerta turistica al fine di elevarne la qualità migliorando nel complesso il livello dell'offerta.

- **Art. 9.** La maggiore attenzione alle questioni ambientali, comunque intese, coinvolge evidentemente anche le imprese operanti nel settore del turismo. La qualità ambientale, del resto, è sempre più elemento decisivo nella definizione delle scelte da parte dei consumatori che tendono a premiare le imprese che si contraddistinguono, in particolare, nell'efficientamento energetico, nella diminuzione dei consumi di risorse e nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti. La differenziazione dei rifiuti, in particolare, oltre ad essere un aspetto ormai acquisito da parte dei consumatori, è una esigenza imprescindibile per le imprese del settore che richiede il conseguente adeguamento della logistica al fine di conseguire i livelli di raccolta differenziata richiesti in ambito comunale. Al fine di consentire l'adeguata organizzazione del servizio di raccolta rifiuti all'interno delle strutture ricettive, in particolare all'aria aperta, è necessario consentire loro la creazione di spazi appositi per la logistica. All'art. 26 della L.R. 11/99 si propone quindi di modificare il comma 2, lettera c). In dettaglio:

versione attuale:

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;

versione proposta:



c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal D. Lgs. 152/06 e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica;

- **Art. 10.** Si tratta di una norma di raccordo del corpo normativo della l.r. 11/1999 alle modifiche introdotte al fine di rendere coerente le innovazioni con la disciplina complessiva.
- **Art. 11.** Si tratta di una norma di raccordo del corpo normativo della l.r. 11/1999 alle modifiche introdotte al fine di rendere coerente le innovazioni con la disciplina complessiva.
- **Punto 12.** Si tratta di una norma di raccordo del corpo normativo della l.r. 11/1999 alle modifiche introdotte al fine di rendere coerente le innovazioni con la disciplina complessiva.

Il capo II, introduce delle modifiche alla l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Nella nostra regione la materia afferente le Agenzie di viaggio è stata disciplinata, negli anni, da diverse discipline normative. In particolare la prima di queste, in attuazione dell' art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, era costituita dalla L.R. 11 dicembre 1984, n. 52, "Disciplina dell' esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo". In particolare, e per quanto ci occupa in questa sede, la disciplina legislativa prevedeva:

- l'esercizio dell'attività soggetto ad autorizzazione regionale;
- dei limiti numerici all'apertura di nuove attività determinati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ogni biennio, per ogni provincia e non superiori comunque al 10%.

La legge regionale del 1984 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. 14 giugno 1996, n. 8, «Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo» che mantiene l'impianto complessivo della precedente disposizione legislativa introducendo limitate modifiche. In dettaglio, e sempre ai fini che ci occupano, manteneva ancora:

- l'esercizio dell'attività soggetto ad autorizzazione regionale;
- dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Con la liberalizzazione delle licenze, anche la distribuzione turistica pugliese ha dovuto fare i conti con le norme in vigore nell'Unione Europea, notoriamente più liberali delle nostre, e orientarsi verso una liberalizzazione del settore.

In questo mutato contesto normativo si è reso necessario, per il legislatore pugliese, riscrivere la normativa vigente.

Tanto avviene con la Legge Regionale pugliese 15 novembre 2007, n. 34, recante "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" (successivamente modificata dalla L.R. n. 38/2014 e dalla L.R. 6/2014) con cui, oltre ad attuare il trasferimento delle competenze, viene riformata la disciplina del settore. In dettaglio viene previsto:

- il trasferimento della competenza amministrativa alle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo (Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo);
- l'eliminazione dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Successivamente l'art. 5, sarà sostituito dall'art. 3 della L.R. 6/2014 che semplifica il procedimento abilitativo all'avvio dell'attività eliminando il regime autorizzatorio e sostituendolo con la presentazione, sempre alla Provincia, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. "SCIA") che consente l'inizio immediato dell'attività, senza attendere la concessione di un provvedimento espresso.



9.
prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività (DIA), fatti salvi i casi di cui all'art. 14 del Dlg 59/2012, vale a dire quelli in cui il procedimento di autorizzazione all'avvio dell'attività è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". Motivi che sia nel caso delle agenzie di viaggio che per quanto attiene la classificazione alberghiera non sembrano sussistere.

Riepilogando e quindi, attualmente, l'apertura di una agenzia di viaggio è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività, i cui contenuti sono indicati nel comma 3, dell'art. 5 della disposizione in commento, da presentare dal richiedente (cioè dal titolare dell'agenzia - imprenditore individuale oppure, nel caso di società, dal legale rappresentante) alla Provincia nel cui territorio l'agenzia intende porre la sua "sede principale" nel rispetto della disciplina della stessa SCIA contenuta nell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990.

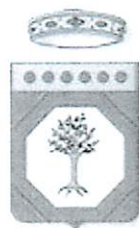
Il presente SDL è composto di due Capi e di 16 articoli.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

L'Assessore all'Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali

Avv. Loredana Capone





10.

Regione Puglia

SDL "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Capo I

Modifiche alla l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro"

Art. 1

Competenze regionali

L'art.2 (*Delega alle Province*) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" è sostituito dal seguente articolo:

Art.2 Competenze regionali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
 - a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
 - b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.
2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.

Art.2 bis

Competenze comunali

Alla l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2 bis – Competenze comunali.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:



- 11.
- a) alle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo;
 - b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive.

Art. 3

Modifiche all'art.10 della l.r. . 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive

L'articolo 10 della l.r. . 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii è sostituito dal seguente articolo:

Art. 10 - Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive.

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.
2. Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.
6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3 della L. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della Scia alla Regione e all'Aret Pugliapromozione secondo le modalità stabilite.

Art.4

Modifiche all'art.15 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii Villaggi Turistici

All'art 15 (Villaggi Turistici) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta ed il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.



Art.5

**Modifiche all'art.15 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii
Villaggi Turistici**

All'art 15 (Villaggi Turistici) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

3. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall'art. 3, comma 1 lett. e), e 5), del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.
4. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

Art.6

**Modifiche all'art.17 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii
Campeggi**

All'art 17 (Campeggi) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, il comma 2, è sostituito dal seguente comma:

2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al D.P.R. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente."

Art.7

**Modifiche all'art.17 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii
Campeggi**

All'art 17 (Campeggi) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili, tende e lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 50 per cento di quella consentita.
Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del D.P.R. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che:
 - a. le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;



b. le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

Art.8

Modifiche all'art.17 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii

Campeggi

All'art 17 (Campeggi) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo ad un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all'alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un'apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede.

Art.9

Modifiche all'art.26 della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii,

Norme di tutela dell'ambiente

All'art. 26 (Norme di tutela dell'ambiente) della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, la lettera c) del comma 2. è sostituita dalla seguente lettera:

- c) Sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal D. Lgs.n.152/2006 e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica."

Art.10

Modifiche agli articoli 8 comma 2), 11 comma 2), 38 comma 3), della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii,

1. Agli articoli 8 comma 2), 11 comma 2), 38 comma 3), della l.r. 11 febbraio 1999, n.11 e ss.mm.ii, la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

Art.11

Modifiche all'art. 69, comma 1, della l.r. 11/1999

Procedimento sanzionatorio.

1. All'art. 69, comma 1, della l.r. 11/1999 le parole "della Regione" sono sostituite dalle parole "dal Comune".
2. All'art. 69, comma 2, della l.r. 11/1999 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle parole "al Comune".

Art.12

Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13 e 67 della l.r. 11/1999 sono abrogati.



Capo II

Modifiche alla l.r. 15/11/2007, n.34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo"

Art.13

Modifiche alla l.r. 15/11/2007, n.34 e ss.mm.ii.

La legge regionale 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" è rubricata: "Trasferimento ai Comuni della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo".

Art.14

Modifiche all'art.1 della l.r. 15/11/2007, n.34 e ss.mm.ii.

Finalità

All'art. 1 (Finalità) della legge regionale 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

1. " La presente legge disciplina le competenze amministrative dei Comuni per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione".

Art.15

Modifiche all'art.1 della l.r. 15/11/2007, n.34 e ss.mm.ii.

Finalità

1. All'art.1 (Finalità) della legge regionale 15/11/2007, n.34 e ss.mm.ii. il comma 4 è sostituito dal seguente comma 4:
4. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e di vigilanza sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

Art.16

Modifiche agli articoli 4-5-9-10-11-12-18-19-20-21 della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii.

1. Agli articoli 4,5,9, 10,11,12,18,19,20 e 21, della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

